



Al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Avezzano

Interrogazione ex art. 75 del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni” ed ex art. 44 co. 3 e 4 dello “Statuto della Città di Avezzano”.

In relazione alla più che nota vicenda giudiziaria instaurata nel lontano 1986 tra la società “*Gielle s.a.s.*” ed il *Comune di Avezzano*, per cui è stata emessa **sentenza n.100/2009 del Tribunale Civile di Avezzano**, confermata con aggravio di spese a carico dell’Amministrazione dalla sentenza **n. 344/2013 della Corte d’Appello di L’Aquila**, entrambe oggetto di annullamento senza rinvio dalla sentenza **n. 3542/2017 della III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione**, che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla “*Gielle s.a.s.*” e quelle “*del Comune di Avezzano*” (proposto dalla passata Amministrazione) in merito alla restituzione degli importi già pagati dalla stessa;

considerato che

- in data **17.05.2013** la “*Gielle s.a.s.*” (società in liquidazione) a mezzo dei propri difensori **Avv. Elisabetta DE TOLLIS, Avv. Alessandro GIFFI e Prof. Bruno CAPPONI** (quest’ultimo anche difensore del Comune di Avezzano avverso il ricorso al Tar ed al Consiglio di Stato in relazione alla vicenda della c.d. “*anatra zoppa*” in aperta violazione al codice deontologico), in relazione alle prime due sentenze sopra riportate, notificava regolare atto di precetto per **€ 949.355,70 (novecentoquarantanovemilatrecentocinquantacinque/70 euro)**, somma che ad ogni buon conto veniva successivamente pignorata presso la tesoreria del Comune di Avezzano, con richiesta di accredito su idoneo c/c presso l’allora istituto di credito “**BANCA DELL’ADRIATICO s.p.a.**”;
- la società in liquidazione “*Gielle s.a.s.*”, a seguito della sentenza della **suprema Corte di Cassazione III sezione n. 3542/2017**, anche in relazione alla successiva lettera di messa in mora del Comune di Avezzano del 1/9 giugno 2017 n. prot. 28424, non ottemperava a tale invito, per cui rimaneva morosa per le appropriazioni

di somme non dovute a nessun titolo oggi, e ciò in ragione delle richiamate sentenze, ed in modo particolare della sentenza n. 3542/2017 nonché della successiva n. 7795/2018 sempre della III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la quale, in via definitiva la Suprema Corte rigettava l'azione di revocazione della precedente sentenza (n. 3542/2017) proposta dalla **Gielle s.a.s.**;

- a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 3542/2017 del 10.02.2017 si evince che la domanda di restituzione degli importi pagati da parte del Comune non veniva accolta, perché ritenuta inammissibile;
- si è appreso dai preposti uffici che con atto di ricorso sommario *ex art. 702 bis c.p.c.* in data 19.01.2018 l'ufficio legale del Comune di Avezzano ha proposto regolare ricorso per la restituzione delle somme della sentenza di cui sopra, per cui è fissata udienza per ottenere la quantificazione e relativa restituzione delle somme, e ciò più precisamente nella misura di € 1.014.336,80, di cui € 949.355,70 indebitamente introitati dalla Gielle s.a.s., ed € 64.981,10 a titolo di spese legali, e ciò per tutte le fasi e gradi dei giudizi.

A fronte di tale situazione si chiede di voler rispondere oralmente al Consiglio Comunale circa i seguenti quesiti, stante l'importo da recuperare e la delicatezza della situazione che il caso impone:

1. se vi è concreto interesse di procedere, da parte dell'Amministrazione Comunale, al ristoro dell'intera somma, sia in relazione a quella liquidata per i presunti danni a favore della "*Gielle s.a.s.*" società in liquidazione pari ad € 949.355,70 e sia nei confronti dei professionisti che si sono visti ricevere la somma di € 64.981,10 a titolo di spese legali e se si con quali modalità;
2. se, in caso di risposta negativa da parte dei c.d. "*debitori*", oltre la formale messa in mora degli stessi ed all'esito dell'udienza di comparizione in virtù del ricorso sommario *ex art. 702 c.p.c.*, l'Amministrazione sta valutando di porre in essere ulteriori accorgimenti a tutela dell'interesse pubblico e quali essi siano;
3. come mai dopo la lettera di messa in mora del 01.06.2017 prot. n. 28424 da parte dell'Amministrazione nei confronti della "*Gielle s.a.s.*", nulla più v'è stato sino al ricorso sommario depositato in data 19.1.2018, visto che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. terza n. 3542/17 era stata comunicata all'Amministrazione, nonostante la precedente interrogazione interpellanza già oggetto di discussione in sede consigliare in data 22 novembre 2017.

I consiglieri del PD

Roberto Verdecchia

Domenico Di Berardino

Avezzano 03.04.2018